



|           |          |         |           |                      |              |
|-----------|----------|---------|-----------|----------------------|--------------|
| DIBATTITI | CRONACHE | DOSSIER | MATERIALI | NOVITÀ<br>EDITORIALI | APPUNTAMENTI |
|-----------|----------|---------|-----------|----------------------|--------------|

Home :: Cronache :: Giurisprudenza costituzionale

## Famiglia e figli in tre recenti pronunce della Corte costituzionale

di Giorgio Repetto - [giorgiorepetto@yahoo.it](mailto:giorgiorepetto@yahoo.it)

(dottorando di ricerca in diritto costituzionale e diritto pubblico generale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università «La Sapienza» di Roma)

L'attenzione rivolta dalla Corte costituzionale alla materia del diritto di famiglia è stata spesso rivolta, in un'ottica di completamento della riforma del 1975, ad individuare delle linee di bilanciamento tra le diverse posizioni giuridiche protette all'interno del nucleo familiare, con particolare riferimento al rapporto tra gli interessi occasionalmente confliggenti di genitori e figli o anche, da un altro punto di vista, ai profili di discriminazione tra figli legittimi e naturali.

È quindi in un settore importante, per quanto poco esplorato, della giurisprudenza costituzionale che si collocano tre recenti, significative, sentenze adottate dal giudice delle leggi, in cui quest'ultimo è stato chiamato ad esprimersi sulla costituzionalità di una serie di norme che disciplinano aspetti assai discussi, nel dibattito attuale, delle relazioni intrafamiliari.

1. Con la **sentenza n. 425 del 2005** [PDF](#) (rel. Bile), la Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sul lamentato contrasto tra l'art. 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (*Diritto del minore ad una famiglia*) - che pone un divieto assoluto per il soggetto adottato alla nascita di conoscere in futuro la propria madre biologica, ove questa abbia dichiarato di voler rimanere anonima - e gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione. La pretesa del ricorrente del giudizio *a quo*, un soggetto maggiorenne che aveva manifestato la volontà di conoscere la propria genitrice pur senza compromettere in alcun modo i rapporti con la propria famiglia di adozione, era fondata principalmente sull'esigenza di preservare la propria identità personale, tutelata dall'art. 2 Cost., gravemente pregiudicata dall'assolutezza del divieto

di accesso alle informazioni richieste; un'assolutezza, inoltre, che risultava ancora più evidente per l'impossibilità per il giudice di effettuare, anche molti anni dopo dalla nascita, una verifica sulla perdurante volontà della madre di rimanere anonima.

La sentenza in commento ha ricostruito una simile pretesa nel quadro dei rapporti che il soggetto adottato intrattiene con la propria madre biologica e delle conseguenti situazioni giuridiche che entrambi i soggetti, ognuno per proprio conto, fanno valere. Così, dopo aver riconosciuto che la normativa di settore ha visto progressivamente estendersi, nel corso degli anni, le ipotesi in cui il soggetto adottato può venire a conoscenza dell'identità dei propri genitori biologici (cfr. l'art. 28, commi 4-6, della legge n. 184 del 1983), la Corte ribadisce che la finalità prevalente della norma impugnata è pur sempre quella di tutelare la gestante *"che - in situazioni particolarmente difficili dal punto di vista personale, economico o sociale - abbia deciso di non tenere con sé il bambino, offrendole la possibilità di partorire in una struttura sanitaria appropriata e di mantenere al contempo l'anonimato nella conseguente dichiarazione di nascita: e in tal modo [detta norma] intende - da un lato - assicurare che il parto avvenga in condizioni ottimali, sia per la madre che per il figlio, e - dall'altro - distogliere la donna da decisioni irreparabili, per quest'ultimo ben più gravi"*. Una simile finalità di tutela verrebbe quindi messa in discussione, prosegue la Corte, ove venisse prevista la possibilità di una verifica *medio tempore*, ad opera del giudice, sulla perdurante volontà della madre di rimanere anonima, considerato che quest'ultima non vedrebbe più garantita la condizione che le ha permesso di portare la nascita a compimento. Da qui, ad avviso dei giudici della Consulta, l'infondatezza della sollevata questione di costituzionalità.

2. Con la **sentenza n. 50 del 2006** [PDF](#) (rel. Finocchiaro), la Corte ha invece giudicato della conformità agli artt. 2, 3, 24, 30 e 111 Cost. dell'art. 274 del codice civile che, in relazione all'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale esperita da un soggetto maggiorenne, prevede una procedura deliberatoria di natura segreta e sommaria, volta a verificare che l'azione così promossa sia assistita da indizi che ne rendano giustificata la proposizione.

Tale giudizio di ammissibilità, originariamente finalizzato a salvaguardare il preteso genitore da *"istanze vessatorie o ricattatorie"*, rappresentava il frutto di una scelta ordinamentale chiaramente

ispirata ad aggravare la posizione dei figli naturali rispetto a quelli legittimi. Ad avviso della Corte, tuttavia, tale disegno è stato col tempo modificato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che in più occasioni ha provveduto ad assegnare a tale giudizio una natura non più segreta ed una funzione sempre più residuale, al fine precipuo di non rendere eccessivamente difficoltoso al soggetto che ha interesse al riconoscimento della filiazione naturale l'esercizio delle proprie ragioni nel giudizio di merito. Ed è proprio l'interesse del minore *"nell'affermazione di un rapporto di filiazione veridico, che non pregiudichi la formazione e lo sviluppo della propria personalità"* (mutuato dalla sent. n. 326 del 1997) che spinge la Corte a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo impugnato, il quale, non potendo più assolvere oggi alle ragioni per cui era stato concepito, non rappresenta altro che uno strumento volto a differire in maniera indeterminata l'esercizio dell'azione, ovvero a subordinarlo al comportamento arbitrario delle diverse parti in causa.

3. Con la successiva **sentenza n. 61 del 2006** [PDF](#) (rel. Finocchiaro), infine, i giudici della Consulta sono stati chiamati a giudicare della costituzionalità di una serie di articoli di legge da cui si desume la norma secondo cui il figlio acquista automaticamente, all'atto della nascita, il cognome del padre, così che i coniugi non possono, neanche di comune accordo, derogare a tale *"norma consuetudinaria saldamente radicata nella coscienza della collettività"*, ad esempio imponendo il cognome materno. La Corte di cassazione (come giudice *a quo*) sosteneva, in particolare, che l'impossibilità per la madre di trasmettere al figlio il proprio cognome e, di conseguenza, l'impedimento posto a carico di quest'ultimo di *"acquisire segni di identificazione rispetto ad entrambi i genitori, testimoniando la continuità della sua storia familiare anche con riferimento alla linea materna"* rappresentasse una violazione del principio uguaglianza e pari dignità dei coniugi, garantito dagli artt. 2, 3 e 29, comma 2, Cost.

La Corte costituzionale, dopo aver ripreso i propri precedenti in cui aveva giustificato la soluzione legislativa contestata poiché essa rappresentava comunque una *"regola radicata nel costume sociale come criterio di tutela dell'unità della famiglia fondata sul matrimonio"* (sent. n. 586 del 1988), finisce tuttavia per riconoscere significativamente che, *"a distanza di diciotto anni dalle decisioni in precedenza richiamate, non può non rimarcarsi che l'attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una*

*concezione patriarcale della famiglia... e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna".*

Malgrado la lettura evolutiva dei principi costituzionali invocati, favorita anche dalle convenzioni internazionali in materia e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la Corte dichiara tuttavia inammissibile la questione di legittimità prospettata nel giudizio, poiché - data l'estrema diversità delle soluzioni normative astrattamente ipotizzabili - l'intervento manipolativo richiesto trascende i poteri del giudice di costituzionalità.

(24 marzo 2006)

---

Home

Attività | Organizzazione | Link | <http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/redazione.html>  
Dibattiti | Cronache | Dossier | Materiali | Novità editoriali | Appuntamenti